

b) i nomi di trenta deputati da lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni.

c) i nomi di 11 deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere ».

Prego l'onorevole relatore di dare ragione delle modifiche della Commissione.

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi! La sostanza della proposta è questa: si sostituisce alla procedura attuale degli uffici, per lo svolgimento delle domande di autorizzazione a procedere, la Commissione permanente.

Voi conoscete gli inconvenienti cui ha dato luogo la discussione agli uffici: soprattutto la lentezza e la difformità delle soluzioni da caso a caso. Ora la Commissione permanente darà maggior uniformità alle relative procedure.

L'unica modificazione che la Giunta ha creduto di apportare alla proposta Grandi è quella di ridurre il numero dei membri della Commissione; l'onorevole Grandi ne proponeva 21, il numero è sembrato eccessivo, ed è stato ridotto ad 11. Del resto le stesse precedenti proposte di istituire la Commissione permanente per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere, presupponevano che fosse composta di pochi membri.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazione, l'articolo 12 rimane così modificato.

Invito l'onorevole relatore a dare qualche chiarimento sull'articolo 13 di cui era stata proposta la modificazione, e che la Commissione mantiene immutato.

TUMEDEI, *relatore*. L'onorevole Grandi proponeva di aumentare da 36 a 42 il numero dei membri della Giunta generale del bilancio.

La Giunta del regolamento non ha creduto opportuno questo aumento. Già attualmente la Giunta del bilancio deve spesso constatare quanto sia difficile raccogliere il numero legale: è evidente che ciò diverrebbe ancora più difficile il giorno in cui i membri fossero portati a 42. D'altra parte il controllo non è reso più efficace con l'aumento meccanico del numero, anzi talora l'aumento del numero può portare all'effetto contrario.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni l'articolo 13 rimane immutato.

Anche per l'articolo 16, di cui era proposta una modificazione la Commissione lascia immutato il testo vigente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TUMEDEI, *relatore*. La proposta di modifica dell'onorevole Grandi in sostanza è stata già accolta all'articolo 5. Avendo approvato l'articolo 5 con l'aggiunta di cui abbiamo

or ora parlato, naturalmente l'articolo 16 non può che rimanere immutato.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni l'articolo 16 rimane immutato.

Art. 17. — Il Presidente, i vice-presidenti, i segretari ed i questori costituiscono il Consiglio di Presidenza.

« Il Consiglio di presidenza provvede, con apposito regolamento, a tutti i servizi interni della Camera e dà parere su tutte le questioni sulle quali il Presidente crede opportuno interpellarlo. Nell'intervallo delle sessioni le deliberazioni urgenti di gestione interna, che non siano di competenza dei questori, sono di spettanza dei vice-presidenti che rimangono in carica ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TUMEDEI, *relatore*: attualmente il regolamento parla più volte e in vari luoghi del seggio della presidenza: ma non vi è una disposizione la quale, diremo così, consacri ufficialmente questo seggio e determini come è composto e come funziona. È perciò parso opportuno introdurre una norma apposita la quale dice che il Consiglio di presidenza è composto del Presidente, vice-presidenti e dei questori e delimita anche le funzioni che al Consiglio di presidenza sono attribuite.

L'ultima parte dell'articolo — e cioè quella che riguarda le decisioni che possono prendere i vice-presidenti — è in diretta relazione con le modificazioni che abbiamo apportate all'articolo 5.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario l'articolo 17 rimane così modificato.

« Art. 35. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da trenta deputati, e la Camera sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione.

« Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del regolamento (articoli 32, 37, 40, 41, 80, 82, 85, 94 e 98).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TUMEDEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questa è una delle modificazioni più importanti che sottoponiamo all'approvazione della Camera e quindi è bene spiegare sommarariamente i motivi per i quali siamo indotti a formularvi la proposta odierna. Gli onorevoli colleghi sanno che vi è addirittura un